

- 92 Premio per i ritrovamenti.** — 1. *Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:*
- al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;*
 - al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi compiti istituzionali o statutari;*
 - Allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.*
2. *Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.*
3. *Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.*
4. *Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

a cura di **ERIK FURNO**

BIBLIOGRAFIA

- ① M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, RTDP, 1976, 1 ss.; ② A. POSTIGLIONE, *Un diverso ruolo dello scopritore di cose d'interesse artistico, storico e archeologico*, GC, 1979, 2048; ③ S. ALAGNA, *Ritrovamento e scoperta di beni aventi valore culturale*, C IMPR, 1986, 434 ss.; ④ P. G. FERRI, *Beni culturali ed ambientali nel diritto amministrativo*, DDP, II, Torino, 1987, 212 ss.; ⑤ T. ALIBRANDI, *Beni culturali. 1) Beni culturali e ambientali*, EGI, V, Roma, 1988; ⑥ N. ASSINI, P. FRANCALACCI, *Manuale dei beni culturali*, Padova, 2000; ⑦ G. CALDERONI, *Ritrovamenti e scoperte*, in G. CAIA, a cura di, *Il testo unico sui beni culturali e ambientali. Commento al d. lg. 29 ottobre 1999, n. 490*, Milano, 2000, 141 ss.; ⑧ C. CEPPELLI, *Ritrovamenti e scoperte*, in *Testo unico sui beni culturali. Commento al d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490*, Milano, 2000, 311 ss.; ⑨ T. ALIBRANDI, P. G. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001; ⑩ A. CATELANI e S. CATTANEO, a cura di, *I beni e le attività culturali*, Tr. S., XXXIII, Padova, 2002; ⑪ W. CORTESE, *I beni culturali e ambientali. Profili normativi*, Padova, 2002; ⑫ A. MANSI, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, 2004; ⑬ C. MARZUOLI, *Ritrovamenti e scoperte*, in M. CAMMELLI, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004; ⑭ G. SPARACIO, *I ritrovamenti e le scoperte*, in C. D'ANTONE, G. ALTAVILLA, a cura di, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Livorno, 2004, 58 ss.; ⑮ S. TOSCHEL, *Al giudice amministrativo le cause sui premi*, GD, 4/2004, 112-113; ⑯ L. CASINI, *Beni culturali (dir. amm.)*, DDP, Milano, 2006, I, 679 ss.; ⑰ E. FURNO, *Commento all'art. 92*, in G. LEONE, A. L. TARASCO, a cura di, *Commentario al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Padova, 2006, 602 ss.; ⑱ G. BERGONZINI, *Indennità, indennizzi e premi nella tutela del patrimonio culturale*, RGU, 2008, 112 ss.; ⑲ G. ZAGARIA, R. ZAGARIA, F. GARGALLO, *Commento agli artt. 92 e 93*, in M. A. SANDULLI, a cura di, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012, 748 ss.; ⑳ G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Codice civile, artt. 929, 930, 932*, Padova, 2014; ㉑ R. TAMIOZZO, *La Legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici*, Milano, 2014; ㉒ M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, 2015; ㉓ G. TERRAGNO, *Commento agli artt. 92 e 93*, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI, a cura di, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Molfetta, 2015, 552 ss.; ㉔ C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, 2017; ㉕ G. FAMIGLIETTI, M. NISTICÒ, N. PIGNATELLI, a cura di, *Codice dei beni culturali ragionato*, Molfetta, 2018.

SOMMARIO

1. Note introduttive. — 2. Disciplina dei beni culturali e regime di diritto comune a confronto. — 3. Categorie dei soggetti legittimati alla corresponsione del premio. — 4. Procedimento di determinazione del premio. — 5. Qualificazione del diritto al premio. — 6. Controversie sui premi.

1. Note introduttive. Con l'art. 92, ed il successivo art. 93 per la determinazione del premio, il Codice disciplina le diverse fattispecie afferenti i premi per il ritrovamento di cose di valore e per gli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio nazionale. Tale premio è previsto sia per il caso di ritrovamento in occasione di ricerca diversamente orientata di cui al precedente art. 89 (e da qui la modifica di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo a seguito del d.lg. n. 62/2008), sia per il caso di eventuali scoperte fortuite, già previste dall'art. 932 c.c. (ritrovamento del tesoro), purché, in quest'ultima ipotesi, lo scopritore, ai sensi dell'art. 90, denunci entro 24 ore dal ritrovamento il rinvenimento della cosa al soprintendente o al sindaco o in ogni caso all'Autorità di pubblica sicurezza, provvedendo altresì alla conservazione temporanea delle cose rinvenute senza rimuoverle dal luogo in cui esse sono state trovate.

L'art. 92 in esame trova il suo omologo nell'art. 89 del precedente d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali* e rimasto in vigore fino al 30 aprile 2004, che a sua volta ricalca l'art. 44, collocato nel capo V, dedicato alla disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte dalla l. 1° giugno 1939, n. 1089, contenente la normativa per la «tutela delle cose di interesse artistico e storico».

Com'è noto, l'art. 44 della c.d. Legge Bottai prevedeva che «le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposta dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse. In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario e il terzo dal presidente del Tribunale» (T. ALIBRANDI, P. G. FERRI, 9, 591), mentre

il successivo art. 49 aggiungeva che «Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato. Allo scopritore è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse. Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta».

Tale percorso normativo offre l'opportunità di una riflessione sul confronto tra la disciplina speciale dei beni culturali ed il regime di diritto comune, sui soggetti legittimati alla corresponsione del premio, sulla natura e consistenza della posizione soggettiva del privato in ordine a tale attribuzione economica ed, infine, sul procedimento di determinazione del prezzo e sulle relative controversie.

Prima di esaminare il dato normativo, è opportuno soffermarsi sulla distinzione tra ritrovamento e scoperta fortuita dei beni culturali, in moda da ricostruirne gli elementi costitutivi.

Colui che ritrova per effetto di una ricerca programmata un bene culturale o il ricercatore di tale bene in regime di concessione (art. 89) si qualifica come ausiliario dell'amministrazione (C. CEPPELLI, 8, 288), che in tal modo «direttamente e specificamente acquisisce il risultato utile della ricerca, dirigendola verso una preminente finalità scientifica e culturale» (T. ALIBRANDI, P. G. FERRI, 9), mentre lo

scopritore fortuito si caratterizza per la «occasionalità» del ritrovamento, avulso, cioè, da ogni programma di ricerca e scevro da ogni intenzionalità.

Quindi, mentre il ritrovamento è il risultato finale di un'operazione teleologicamente orientata alla ricerca di beni, attività che, per questo, presuppone il compimento di un'attività «da svolgere secondo regole ben precise stabilite dall'atto di concessione (...) o di autorizzazione (...), nonché mediante convenzioni stipulate con l'amministrazione» (S. ALAGNA, 3, 434 ss.), la scoperta fortuita presuppone, invece, l'assenza di ogni attività di ricerca e la mancanza di intenzionalità del ritrovamento (W. CORTESE, 11, 262).

Secondo Cons. St., VI, 11 gennaio 2013, n. 116, FA CDS, 2013, 1,221, «non è l'attività di ricerca che dà diritto al premio, ma l'accidentalità della scoperta: l'attività di ricerca è infatti riservata allo Stato, e può essere effettuata dai privati solo in forza di specifica concessione, come prescrivono espressamente gli artt. 88 e 89 del Codice».

L'art. 90 del Codice prevede che il ritrovamento di «cose» possa scaturire non solo dall'attività di ricerca, di cui alla concessione di ricerca del precedente art. 89, ma anche da eventuali scoperte fortuite. Con il rilievo che, mentre le scoperte fortuite, già previste dall'art. 932 c.c. (ritrovamento del tesoro), presuppongono l'acquisto a titolo originario dei beni ritrovati, tale previsione non si estende al caso del ritrovamento di oggetti storici ed archeologici, che fin dal loro ritrovamento appartengono allo Stato.

È noto, infatti, che, in forza degli artt. 826, comma 2, e 932, comma 3, c.c., gli oggetti d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico appartengono fin dall'origine allo Stato, imponendo la natura stessa di tali beni una deroga all'acquisto a titolo originario del privato, in quanto sarà lo Stato ad occuparsene, quale proprietario, già dal momento stesso del loro rinvenimento (Cass. pen., III, 22 novembre 2017, n. 26417: «anche nell'ipotesi di scoperta fortuita di cose di interesse artistico-storico, tali cose appartengono allo Stato fin dal momento del loro rinvenimento, perché il rinvenimento stesso rappresenta un titolo di acquisto originario dei beni in favore del patrimonio indisponibile dello Stato»).

Tale riserva di proprietà originaria allo Stato costituisce una limitazione al diritto di proprietà ed un'eccezione al principio sancito dall'art. 840 c.c., che estende il diritto di proprietà del suolo anche al sottosuolo ed a tutto ciò che vi è contenuto. La deroga in questione rafforza la tutela legislativa prevista per i beni culturali, protegge l'oggetto ritrovato da eventuali sottrazioni ed illeciti commerci o dalla possibile rovina e responsabilizza i soggetti che fortuitamente scoprono le cose mobili ed immobili indicate nell'art. 10 del Codice (G. FAMIGLIETTI, M. NISTICÒ, N. PIGNATELLI, 25, 91).

Il successivo art. 91 prevede che i beni culturali ritrovati, anche fortuitamente, nel sottosuolo o nei fondali marini, appartengono allo Stato, salvo il raro caso della cessione in pagamento di parte dei beni ritrovati allo scopritore, disponendo la loro appartenenza al demanio pubblico *ex* art. 822 c.c., se trattasi di beni immobili, o al patrimonio indisponibile *ex* art. 826 c.c., se trattasi di beni mobili (R. TAMIOZZO, 21, ...).

Lo Stato ha la facoltà di scegliere discrezionalmente tra la corresponsione di un premio in natura ed un premio in danaro, stante la necessità di una previa valutazione in ordine alla tutela, alla valorizzazione ed alla conservazione di quei beni caratterizzati da una particolare natura giuridica, indice della loro rilevanza pubblica (N. ASSINI, P. FRANCALACCI, 6; T. ALIBRANDI, P. G. FERRI, 9; A. CATELANI, S. CATTANEO, 10; W. CORTESE, 11, *passim*): il tutto in coerenza con la *ratio legis*, finalizzata alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della nazione (M. S. GIANNINI, I, I ss.; M. AINIS, M. FIORILLO, 22, *passim*; L. CASINI, 16, 679 ss.).

Tale discrezionalità nella scelta della forma premiale è invece del tutto assente in tema di indennità da occupazione, da corrispondere al proprietario del fondo ove vengono effettuati gli scavi secondo le disposizioni generali in materia di espropriazioni per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), non per gli eventuali danni subiti (così come previsto dalla previgente disciplina), ma per la patita indisponibilità temporanea del fondo (G. TERRAGNO, 23, 89; Cass. civ. 29 agosto 2002, n. 12642, GC, 2002, 1599; Cass. civ. 22 novembre 2012, n. 20679, GC, 1327).

Tale indennità di occupazione, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 del Codice, può essere corrisposta in danaro o, su richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, «quando non interessino le raccolte dello Stato». Il che conferma che l'effetto acquisitivo da parte dello Stato avviene prima ed a prescindere dal formale riconoscimento della culturalità del bene oggetto della ricerca o del fortuito ritrovamento (G. SPARACIO, 14, 58 ss.). Al riguardo, la giurisprudenza, inizialmente formatasi sotto la vigenza del t.u. del 1999 e proseguita con l'adozione del c.d. Codice Urbani, è solita affermare che, quando vengono in rilievo beni appartenenti allo Stato (e tali sono le cose indicate nell'art. 10 del Codice, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, che fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 c.c.), non è necessario l'accertamento del c.d. «interesse culturale», né, tanto meno, che i beni siano qualificati «culturali» da un provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente che la «culturalità» sia desumibile dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, che può anche risultare privo di particolare pregio (Cass. civ., I, 10 febbraio 2006, n. 2995, in *www.ambientediritto.it*: «In tema di proprietà degli oggetti rinvenuti nel sottosuolo, la semplice appartenenza del bene alla categoria delle cose di interesse archeologico ne comporta l'assegnazione al patrimonio indisponibile dello Stato, non essendo necessario l'espreso riconoscimento dell'interesse culturale dell'oggetto di cui si tratta da parte dell' autorità»). È quindi sufficiente «un interesse culturale oggettivo, il quale può essere desunto o dalle caratteristiche della res ossia dalla tipologia, dalla localizzazione, dalla rarità o da altri analoghi criteri» (Cass. pen., III, 28 giugno 2007, n. 35226, *Signorella*).

In passato la giurisprudenza poneva in luce la funzione «compensativa» del mancato acquisto della proprietà assunta dal premio (Cass. civ. 12 ottobre 1954, n.3623, GC, I, 1954, 2447) «o comunque del mancato incremento patrimoniale, che, se pure non ravvisabile all'interno della disciplina speciale dettata per la materia in ragione dell'attribuzione della proprietà dei reperti in via originaria allo Stato, si

coglie però con tutta evidenza ove si faccia riferimento alla normativa sul tesoro in diritto comune, alla quale la legge speciale deroga, negando, appunto, l'acquisto reale in capo sia al proprietario del fondo, che allo scopritore» (Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 1977, n. 401, GC, 1977, I, 1600), oppure, ancora, la natura di un indennizzo per il depauperamento patrimoniale sofferto dallo scopritore o dal proprietario attraverso un atto legittimo della Amministrazione.

A partire da Cass. civ. 13 luglio 1979, n. 4081, GC, 1979, I, 2043, viene invece esaltata una concezione eminentemente pubblicistica del premio per incentivare le forme di attiva collaborazione del privato, tanto è vero che il premio è corrisposto allo scopritore solo se, adempiendo agli obblighi di denuncia e custodia, abbia contribuito «alla verifica di un risultato che è riuscito utile per la generalità e deve perciò essere premiato», sancendo di conseguenza che l'inadempimento di tali obblighi escluda «ogni diritto al premio» (A. POSTIGLIONE, 2, 2048; nonché Cass. civ., sez. un., 11 marzo 1992, n. 2959, GC, 1993, I, 2229).

Anche la giurisprudenza amministrativa concorda su tali arresti, affermando che la *ratio* del premio è quella «di creare una convenienza reale (non simbolica) per i soggetti, che a vario titolo si trovino a contatto con beni archeologici, a non occultare i ritrovamenti e a non cedere alla tentazione del commercio illegale dei relativi reperti» (CGAS 12 aprile 2007, n. 353, AEDON, n. 2/2007).

Negata, quindi, la natura di corrispettivo per la perdita della proprietà patita dal proprietario del suolo e per la perdita della remunerazione *ex* art. 930 c.c. sofferta dal ritrovatore o quella indennitaria per il depauperamento patrimoniale sofferto dai predetti mediante atto legittimo della p.a. (Cass. civ., sez. un., 11 marzo 1992, n. 2959, GC, 1993, I, 2229), qualificazioni, queste, del premio incompatibili con l'appartenenza originaria delle cose ritrovate al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato (G. BERGONZINI, 18, 118; G. ZAGARIA, R. ZAGARIA, F. GARGALLO, 19, 748 ss.), viene quindi esaltata la funzione del premio come incentivo alla consegna delle cose ritrovate all'Amministrazione e, quindi, ad una forma di attiva collaborazione dello scopritore (Cass. civ., I, 7 giugno 2005, n. 11796, FA CDS, 2005, 1684, e Cons. St., VI, 4 giugno 2004, n. 3492, RGE, 2004, I, 2031), che può essere sia una persona fisica, che una persona giuridica (TAR Lazio, Roma, II, 13 maggio 2000, n. 3949, TAR, 2000, I, 2372).

A parte l'art. 92, comma 3, colloca lo scopritore clandestino, colui, cioè, che «si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o possessore», o non abbia adempiuto agli obblighi di denuncia e custodia, ai quali soggetti la norma vieta espressamente, a titolo di sanzione, ogni premio, così come analogamente previsto dall'art. 50 della legge n. 1089/1939.

Infine, l'art. 92 si conclude con la previsione della corresponsione del premio in danaro o in natura previa attribuzione in proprietà di una parte delle cose ritrovate. Tale soluzione, presa a prestito dal precedente art. 89 del t.u. del 1999 e dal più remoto precedente dell'art. 46 della legge n. 1089/1939, è rimasta in vita, nonostante il parere contrario degli esperti, che ne sottolineano l'inutilità in un'ottica di maggiore incentivazione delle ricerche, volta alla soppressione del premio in natura (parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, parte terza, punto 9).

Del tutto originale ed innovativa è, invece, la previsione della sostituzione del premio con un credito di imposta di pari ammontare, «secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Con il rilievo che, mentre l'art. 88, comma 3, del Codice rimette al proprietario la scelta tra il pagamento della indennità per l'occupazione temporanea in danaro o in natura, cioè «mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato», l'art. 92 lascia tale facoltà alla p.a., salva solo l'opzione del privato per il credito d'imposta nell'ipotesi di pagamento in danaro.

Tale maggiore discrezionalità dell'Amministrazione trova giustificazione nell'opportunità di rimettere al Ministero, organo tecnicamente qualificato ed istituzionalmente a ciò deputato, ogni valutazione in ordine alla possibilità di trattenere un bene o di immetterlo in circolazione, non essendo esso, nella specie, vincolato al limite del mancato interesse per le raccolte dello Stato (E. FURNO, 17, 606; *contra*, C. MARZUOLI, 13, 382, che ritiene preferibile estendere all'art. 92 la regola di cui all'art. 88 e rimettere, quindi, al privato la scelta tra corresponsione del premio in danaro o in cose ritrovate, onde evitare di «lasciare le cose a chi non le vuole»).

2. Disciplina dei beni culturali e regime di diritto comune a confronto. Al ritrovamento dei reperti di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico non si applica, per evidenti ragioni di pubblico interesse, la normativa codicistica in tema di ritrovamento del «tesoro» in virtù di quanto disposto dall'art. 932, comma 3, c.c. (sulla disciplina dei ritrovamenti, G. SPARACIO, 14).

Tale regime speciale per le categorie dei beni culturali, di cui all'art. 10 del Codice, interferisce con la disciplina del diritto di proprietà prevista dal diritto comune, giustificando una sorta di compressione di tale diritto così come disciplinato dal codice civile (T. ALIBRANDI, P. G. FERRI, 9, 6).

Mentre il «tesoro», con cui si intende «qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario», spetta al proprietario del fondo in cui si trova, salvo quanto previsto dall'art. 930 c.c. in tema di premio dovuto al ritrovatore, la proprietà dei beni di interesse storico, archeologico o artistico rinvenuti in un fondo privato appartiene *de jure* allo Stato, salvo che questi non vi rinunci (diritto reale dello Stato sulle cose d'arte, secondo F. CAMMEO; proprietà collettiva demaniale, secondo M. S. GIANNINI, 1).

Secondo la cit. Cass. civ. 10 febbraio 2006, n. 2995, «la legislazione dei beni culturali (...) è informata al presupposto fondamentale, in considerazione dell'importanza che essi rivestono — anche alla luce della tutela costituzionale del patrimonio storico-artistico garantita dall'art. 9 — dell'appartenenza allo Stato dei beni rinvenuti: gli istituti dell'occupazione e dell'invenzione, quali modi di acquisto della proprietà (artt. 923 e 929 c.c.), di cui è applicazione la disciplina del «tesoro» (art. 932 c.c.), sono derogati in considerazione della peculiarità degli oggetti».

L'attribuzione ai privati di un premio previsto per il ritrovamento integra in ogni caso un trasferimento dallo Stato, che è in via assoluta il riservatario della proprietà dell'oggetto, trattandosi di *res extra commercium* (Cass. civ. n. 6060/1982, GC, 1983, I, 1794).

L'unico possibile modo di acquisto della proprietà da parte del privato, oltre al rilascio del bene in natura quale premio per il rinvenimento al proprietario e allo scopritore, potrebbe essere costituito esclusivamente dalla prova della disponibilità del bene già in epoca anteriore alla prima legislazione di tutela dei beni culturali (l. 20 giugno 1909, n. 364), con cui venne configurata la proprietà statale dei beni archeologici oggetto di ritrovamento (Cass. civ., I, 10 febbraio 2006, n. 2995, GC, 2007, I, 2231, nonché Cass. civ., I, 1 dicembre 2004, n. 22501, GC, 2005, 1).

Quindi, il privato può conservare un bene avente valore culturale solo se posseduto *ab immemorabile* o lasciato come premio dalla stessa p.a.

3. *Categorie dei soggetti legittimati alla corresponsione del premio.* Per incentivare la collaborazione del privato con la p.a., l'art. 92, comma 1, del Codice individua le categorie di soggetti che possono aspirare al premio e, cioè, il proprietario dell'immobile ove i beni sono stati rinvenuti (lett. *a*), il concessionario dell'attività di ricerca (lett. *b*) e lo scopritore fortuito, che abbia ottemperato agli obblighi di denuncia, conservazione e custodia delle cose ritrovate previsti dal precedente art. 90 (lett. *c*).

Ai soggetti sopraindicati spetta, in quanto tali, un premio non superiore ad un quarto del valore delle cose ritrovate.

A tali categorie si aggiunge l'ipotesi disciplinata dal secondo comma, che prevede il riconoscimento di un premio al privato-concessionario, colui, cioè, che effettua i ritrovamenti su un immobile di sua proprietà nell'ambito di una ricerca debitamente autorizzata, anche se a ciò non mirata, oppure al proprietario-scopritore di beni culturali: in tal caso il premio in danaro può ascendere sino alla metà del valore dei beni ritrovati.

Secondo l'interpretazione tradizionale, già nel regime della legge n. 1089/1939 il premio di rinvenimento, di cui agli artt. 44, 46, 47 e 49, si applicava esclusivamente alle ipotesi di beni rinvenuti nel terreno di proprietà di privati, ma tali beni costituivano comunque «proprietà dello Stato», indipendentemente dal soggetto scopritore e dalle modalità di scoperta.

Tale disposto normativo veniva ripreso dall'art. 88 del t.u. del 1999, che si limitava a razionalizzare, riunificandolo in un'unica disposizione, quanto racchiuso nelle precedenti quattro disposizioni, differenti solo per il profilo organizzatorio del soggetto operante il rinvenimento, ma costituenti espressione di un principio unitario, volto a ribadire l'acquisizione a titolo originario del bene al patrimonio statale ed il diritto al compenso per il soggetto che procurava tale arricchimento. In questo quadro l'art. 92 del Codice ribadisce come il riconoscimento del premio abbia causa nell'acquisto originario del bene al patrimonio statale (precisamente al demanio o al patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 c.c., a seconda

che sia un bene immobile o mobile) e dissipa qualunque equivoco in ordine al “luogo” del rinvenimento ed alla natura dell’incentivo allo scopritore, individuata «nella *ratio* (non di indurlo alla ricerca, ma) di premiarlo per avere consegnato il bene scoperto fortuitamente alle autorità competenti» (Cons. St., VI, 7 maggio 2015, n. 2302, FA, 2015, 5, 1433).

Ragionando diversamente, non vi sarebbe alcuna ragione per riconoscere un premio a chi rinventa beni culturali destinati a restare proprietà di privati, contribuendo all’arricchimento della sola conoscenza del patrimonio culturale nazionale, inteso in senso lato, in quanto un simile premio finirebbe per realizzare un «indebito arricchimento» dell’interessato.

Il premio di rinvenimento è, infatti, finalizzato sì a ricompensare chi comunque contribuisce all’arricchimento del patrimonio culturale nazionale, ma serve soprattutto a prevenire l’appropriazione indebita di tali cose da parte del rinvenitore, tant’è che la denuncia di ritrovamento costituisce un presupposto indefettibile per l’attribuzione del premio, come espressamente previsto dall’art. 92, comma 1, lett. *c*).

L’attività di ricerca archeologica è dall’art. 88 fatta oggetto di riserva a favore dello Stato, già affermata dall’art. 44 della legge n. 1089/1939, ribadita dall’art. 149, comma 3, lett. *f*), del d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, recante il *Conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali*, e dall’art. 85 del t.u. del 1999. Tale riserva trova giustificazione nell’esigenza che sia valutata unitariamente l’opportunità della ricerca e che sia assicurato lo svolgimento della stessa in modo da garantire l’integrità dei reperti (T. ALIBRANDI, P. G. FERRI, 9, 624; C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, 24, 176).

Il MIBAC può svolgere l’attività di ricerca direttamente o tramite concessione a terzi, sia esso o meno il proprietario dell’immobile interessato. Con tale atto la p.a. non trasferisce al privato il proprio diritto esclusivo, di cui resta comunque titolare (T. ALIBRANDI, P. G. FERRI, 9, 580; G. SPARACIO, 14), stante il regime di proprietà pubblica delle cose ritrovate.

L’atto concessorio è suscettibile di revoca, ben potendo la p.a., in caso di inosservanza delle relative clausole, revocare a titolo sanzionatorio la concessione oppure, qualora intenda subentrare direttamente nella ricerca, sostituirsi al concessionario nella esecuzione o prosecuzione delle opere di scavo, previo rimborso delle spese sostenute, così come previsto dall’art. 89, commi 2 e 3.

4. Procedimento di determinazione del prezzo. La determinazione del premio di ritrovamento è operata con atto dell’Amministrazione sulla base di una valutazione tecnica di stima dei beni, giusta quanto previsto dal successivo art. 93. L’art. 92 fissa il limite edittale massimo, ma non quello minimo per la determinazione dell’entità del premio, non potendo esso essere superiore ad un quarto del valore delle cose ritrovate. Qualora il proprietario e lo scopritore coincidano nella medesima persona, tale premio può ascendere fino alla metà del valore delle cose rinvenute.

Al riguardo, già le Sezioni Unite 11 marzo 1992, n. 2959, GC, 1993, I, 2229, avevano da tempo riconosciuto che «fonte legale del dovere di corrispondere il premio non è il solo fatto materiale del rinvenimento del bene; occorrendo, oltre a tale presupposto (...) il giudizio tecnico da parte della competente autorità amministrativa circa la appartenenza della cosa rinvenuta alla categoria dei beni d'arte di proprietà collettiva (...), ed ancora il giudizio valutativo, ampiamente discrezionale, circa la convenienza di offrire al privato parte delle cose rinvenute, sebbene dotate di interesse artistico, storico od archeologico, in luogo del danaro, e circa la misura in numerario del premio, da calcolarsi sempre entro il limite massimo di una percentuale (un quarto) del valore economico, ma anche nel rispetto di un limite percentuale minimo».

Sulle medesime posizioni si è attestata anche la giurisprudenza amministrativa: ad esempio, secondo il TAR Umbria, I, 6 dicembre 2016, n. 752, l'art. 92, comma 2, non attribuisce in via automatica, al proprietario che sia anche scopritore, il diritto ad ottenere incondizionatamente un premio pari alla metà del valore dei beni archeologici rinvenuti sul proprio fondo, rientrando nell'insindacabile discrezionalità dell'Amministrazione erogante stabilire esattamente nel *quantum* l'ammontare di detto premio, «con l'unico evidente limite, risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 92, rappresentato, nel minimo, dal 25% del valore delle cose rinvenute e, nel massimo, dal 50% di detto valore».

Anche il TAR Lazio, Roma, II, 14 aprile 2018, n. 4129, DG, 2018, 17 aprile, ritiene che «il ritrovamento di reperti archeologici non genera immediatamente nei riguardi dell'Amministrazione l'obbligo giuridico alla prestazione patrimoniale a favore dei proprietari dell'area nella quale è stato effettuato il ritrovamento, bensì implica una preventiva valutazione discrezionale concernente l'*an*».

L'essenza meramente remuneratoria del premio, corrispondente ad un fine di pubblico interesse, si riverbera sui criteri direttivi, a cui la p.a. deve attenersi nell'individuare, discrezionalmente, la natura e la misura dello stesso. Non a caso la sua elargizione è riconosciuta solo dopo che il comportamento dello scopritore «sia stato interamente portato ad effetto e positivamente riscontrato come meritorio» dalla stessa p.a. (Cons. St., VI, 4 giugno 2004, n. 3492, RGE, 2004, I, 2031). Per il TAR Lazio, Roma, II, 17 marzo 2000, n. 1965, FA, 2000, 3708-3709, «l'Amministrazione gode, in merito alla corresponsione del premio di rinvenimento *ex art.* 49 della legge n. 1089/1939, di una discrezionalità, oltre che nel *quantum*, anche sull'*an*, con conseguente, concreta possibilità di non corrispondere il premio stesso all'interessato, al termine della relativa istruttoria», ed all'uopo evidenzia la necessità di un «tempestivo ricorso» alla procedura del silenzio-rifiuto. Alla stregua di tali considerazioni un provvedimento di riduzione della misura del premio rispetto alla percentuale massima fissata *ex lege* («il Ministro corrisponde un premio non superiore al quarto del valore») può essere motivato con la scarsa collaborazione prestata dal proprietario, con i costi sostenuti dalla p.a., con gli obiettivi raggiunti nel caso di concessionario esecutore dello scavo o con la rilevanza del ritrovamento (E. FURNO, 17, 605). La stima dei beni avviene in considerazione di una pluralità di parametri, da alcuni individuati come correttivi del

valore base dei beni quali il loro valore storico, lo stato di conservazione ed il valore topografico (R. TAMIOZZO, 21,...).

5. Qualificazione del diritto al premio. A differenza dall'indennità per l'occupazione temporanea di immobile per l'attività di ricerca, che il precedente art. 88, comma 3, del Codice qualifica espressamente quale diritto del proprietario, la natura della pretesa al premio è stata da sempre oggetto di ampio dibattito, discendendo dalla esatta individuazione di tale posizione giuridica soggettiva anche il radicarsi della giurisdizione relativa alla tutela dell'aspirante al premio, di cui al paragrafo successivo.

Partendo dal presupposto che le cose rinvenute appartengono allo Stato (artt. 826 e 932 c.c.) e che il premio ha natura meramente remuneratoria quale forma di incentivo alla collaborazione del privato con la p.a., si è ormai affermato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui tale premio spetta, non più quale indennizzo, ma solo se ed in quanto vengano osservati gli obblighi di legge (Cass. civ., I, 13 luglio 1979, n. 4081, GC, 1979, I, 2043, secondo cui l'inadempimento degli obblighi di denuncia e custodia, previsti dall'art. 48 della legge n. 1089/1939, esclude ogni diritto al premio, anche quando lo scopritore sia proprietario del fondo in cui avvenne la scoperta, poiché la qualità di scopritore assorbe in sé qualsiasi altra qualità che il soggetto medesimo possa rivestire; Cass. civ., sez. un., 11 marzo 1992, n. 2959, GC, 1993, I, 2229; Cons. St., VI, 4 giugno 2004, n. 3492, RGE, 2004, I, 2031).

Quindi, la posizione dello scopritore non può che essere di interesse legittimo, attesa l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione e la sua facoltà di optare fra il riconoscimento del premio ed il rilascio al privato di una parte delle cose ritrovate, tanto più che l'attribuzione del premio persegue lo scopo fondamentale di soddisfare il pubblico interesse alla conservazione e all'incremento del patrimonio artistico della collettività nazionale (G. CALDERONI, 7, 159).

La riconoscibilità del premio passa, cioè, attraverso una valutazione ministeriale, che non è vincolata *tout court*, ma si inserisce nell'ambito della discrezionalità tecnica tesa ad accertare la natura dei beni oggetto del ritrovamento o della scoperta (G. ZAGARIA, R. ZAGARIA, F. GARGALLO, 19).

6. Controversie sui premi. Da ciò consegue, sotto il profilo della giurisdizione, che «le controversie concernenti il procedimento valutativo della P.A., le determinazioni dell'*an* e del *quantum* ivi contemplate, la regolarità dell'*iter* che ha concluso il procedimento stesso, con la emanazione del provvedimento terminale, sono devolute tutte alla cognizione del giudice amministrativo; solo dopo che — adottato quel provvedimento sia insorto nella sua oggettiva concretezza un rapporto "obbligazione-diritto" potrà l'a.g.o. giudicare delle controversie concernenti la tutela, nel privato, di una posizione creditoria» (Cass. civ., sez. un., 11 marzo 1992, n. 2959).

In altri termini, fino alla determinazione definitiva del premio, «il privato è titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento *de quo*, solo

all'esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza» (Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2011, n. 5353, FI, 2011, 1, 3098), con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario.

Non manca, peraltro, chi, richiamandosi a risalente giurisprudenza (Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 1977, n. 401), ritiene il premio, a prescindere da come si intenda la natura dello stesso, un preciso diritto soggettivo del richiedente, non residuando alla p.a., una volta accertato l'interesse archeologico del bene, alcuna discrezionalità nel riconoscimento di esso (A. MANSI, 12, 521).

Sono, quindi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla pretesa del privato di ottenere il premio per le cose ritrovate, vertendosi in tema di difesa di interessi legittimi e di esercizio di potestà autoritativa da parte del Ministero, che potrà riconoscere il premio solo a seguito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, mentre le contestazioni avverso la misura remuneratoria già determinata, la mancata corresponsione del premio e/o il ritardo nel pagamento dello stesso, spettano, in mancanza di espressa previsione codicistica, al giudice ordinario (S. TOSCHEI, 15, 113; E. FURNO, 17, 609).

Resta ferma in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative all'indennità di occupazione temporanea degli immobili per lo svolgimento dell'attività di ricerca, giusta quanto sancito dall'art. 88, comma 3, del Codice e previsto dall'art. 53, comma 2, del testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), trattandosi invece di diritti soggettivi.

- 93** **Determinazione del premio.** — 1. *Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.*
2. *In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.*
3. *Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.*
4. *La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.*

BIBLIOGRAFIA

- ① M. CANTUCCI, *Patrimonio storico, archeologico e artistico*, NNDI, XII, Torino, 1965, 676 ss.; ② A. POSTIGLIONE, *Un diverso ruolo dello scopritore di cose d'interesse artistico, storico e archeologico*, GC, 1979, 2048 ss.; ③ S. ALAGNA, *Ritrovamento e scoperta di beni aventi valore culturale*, C IMPR, 1986, 434 ss.; ④ A. CATRICALÀ, *Arbitraggio*, EGI, 1988; ⑤ G. NICOTINA, *Natura giuridica delle Commissioni in materia di stima degli*

oggetti di interesse artistico e storico, in V. PANUCCIO, a cura di, *Ritrovamenti e scoperte di opere d'arte*, Milano, 1989; ⑥ E. FAZZALARI, *L'arbitrato*, Torino, 1997; ⑦ G. CALDERONI, *Ritrovamenti e scoperte*, in G. CAIA, a cura di, *Il testo unico sui beni culturali e ambientali. Commento al d. lg. 29 ottobre 1999, n. 490*, Milano, 2000, 141 ss.; ⑧ C. CEPPELLI, *Ritrovamenti e scoperte*, in AA.VV., *Testo unico sui beni culturali. Commento al d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a cura di.....* Milano, 2000, 286; ⑨ F. CRISCUOLO, *Arbitraggio e perizia contrattuale*, EdD, Agg., IV, 2000, 60 ss.; ⑩ C. MARZUOLI, *Commento all'art. 90*, in M. CAMMELLI, a cura di, *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali*, Bologna, 2000, 297 ss.; ⑪ T. ALIBRANDI, P. G. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001; ⑫ A. CA TELANI e S. CATTANEO, a cura di, *I beni e le attività culturali*, in *Tr. S.*, XXXIII, Padova, 2002; ⑬ W. CORTESE, *I beni culturali e ambientali. Profili normativi*, Padova, 2002; ⑭ F. DE MARIA, *Commento all'art. 60*, in M. CAMMELLI, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004, 283 ss.; ⑮ A. MANSI, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, 2004; ⑯ C. MARZUOLI, *Commento agli artt. 92 e 93*, in M. CAMMELLI, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004, 380 ss.; ⑰ G. SPARACIO, *I ritrovamenti e le scoperte*, in C. D'ANTONE, G. ALTAVILLA, a cura di, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Livorno, 2004, 58 ss.; ⑱ S. TOSCHEL, *Al giudice amministrativo le cause sui premi*, GD, 4/2004, 112-113; ⑲ E. FURNO, *Commento all'art. 93*, in G. LEONE e A. L. TARASCO, a cura di, *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, 2006, 610 ss.; ⑳ G. BERGONZINI, *Indennità, indennizzi e premi nella tutela del patrimonio culturale*, RGU, 2008, 112 ss.; ㉑ G. ZAGARIA, R. ZAGARIA, F. GARGALLO, *Commento agli artt. 92 e 93*, in M. A. SANDULLI, a cura di, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012, 755 ss.; ㉒ R. TAMIOZZO, *La Legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici*, Milano, 2014; ㉓ G. TERRAGNO, *Commento agli artt. 92 e 93*, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI, a cura di, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Molfetta, 2015, 552 ss.; ㉔ C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, 2017; ㉕ G. FAMIGLIETTI, M. NISTICÒ, N. PIGNATELLI, a cura di, *Codice dei beni culturali ragionato*, Molfetta, 2018.

SOMMARIO

1. Determinazione del prezzo. — 2. Natura della stima. — 3. Requisiti di impugnabilità della determinazione del terzo.

1. Determinazione del premio. L'art. 93, rubricato *Determinazione del premio*, disciplina il procedimento per la quantificazione del premio spettante agli aventi diritto, così come individuati dal precedente art. 92, «previa stima delle cose ritrovate» (art. 93, comma 1).

In particolare, è il Ministero che, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del premio, è chiamato a determinare l'ammontare del premio mediante stima delle cose ritrovate.

Tale stima può anche provvisoriamente indicare un valore al fine di consentire, secondo lo schema della procedura espropriativa, la corresponsione di un acconto provvisorio, che non potrà essere superiore ad un quinto del valore, determinato, in via provvisoria, delle cose ritrovate, ma la sua accettazione non comporta acquiescenza alla stima definitiva da parte degli interessati (G. ZAGARIA, R. ZAGARIA, F. GARGALLO, 20; G. TERRAGNO, 22, 554) (art. 93, comma 2).

Infatti, se gli aventi titolo non accettino la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è demandato ad un terzo, designato concordemente dalle parti, che dovrà stimare *insindacabilmente* il valore dei beni. In mancanza di accordo sulla nomina oppure se il terzo non possa o non voglia accettare l'incarico, tale nomina è effettuata dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate (R. TAMIOZZO, 21, ...). In tal caso le spese di perizia sono anticipate dagli aventi diritto al premio (art. 93, comma 3).

Il tutto così come analogamente previsto dall'art. 60 del Codice per la determinazione del corrispettivo nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte dello Stato per un atto a titolo oneroso avente ad oggetto un bene alienato con altri mediante un unico prezzo, o ceduto senza previsione di un corrispettivo in danaro, ovvero dato in permuta (F. DE MARIA, 13, 283).

La determinazione del terzo è impugnabile solo in caso di errore o di manifesta iniquità (art. 93, comma 4).

2. Natura della stima. L'analisi storica ed il raffronto comparativo della disposizione in esame con le omologhe norme della legislazione del 1939 e del meno remoto testo unico del 1999 consentono di evidenziare l'evoluzione del procedimento, avendo l'attuale art. 93 sostituito la preesistente commissione con un unico soggetto terzo, alla cui valutazione discrezionale le parti rimettono la stima delle cose ritrovate.

L'art. 44, ultimo comma, della l. 1° giugno 1939, n. 1089, stabiliva che «in caso di disaccordo, il premio è(ra) determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri da nominarsi l'uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale».

Non vi era, quindi, alcuna possibilità di contestazione della stima da parte del privato, atteso che la deliberazione del collegio peritale era espressamente prevista quale obbligatoria e definitiva.

Si è dovuto attendere fino al t.u. del 1999 per introdurre la impugnabilità della determinazione della commissione peritale limitatamente alle sole ipotesi di «errore o di manifesta iniquità» (art. 90, secondo ed ultimo comma, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490) (C. MARZUOLI, 10, 302-303; E. FURNO, 18, 611).

Tale mutamento normativo trovava giustificazione non solo per il suo inserimento in un testo *post* (e non più *pre*) costituzionale con i conseguenti problemi di costituzionalità (G. CALDERONI, 7, 160), ma anche per la previsione, nel codice civile del 1942, dell'istituto del c.d. arbitraggio (art. 1349 c.c.), da cui è, per l'appunto, mutuata la locuzione («in caso di errore o di manifesta iniquità») dell'art. 90, secondo comma, del precedente testo unico dei beni culturali ed ambientali (E. FURNO, 18, 611).

Non a caso, infatti, erano sorti contrasti sulla configurazione giuridica di tale commissione peritale: secondo Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 1977, n. 401, GC, 1977, I, 1602, la commissione era di natura non amministrativa, mentre la successiva Cass. civ., sez. un., 11 marzo 1992, n. 2959, GC, 1993, I, 2231, propendeva per la tesi dell'organo amministrativo investito del compito di fornire una «valutazione peritale di carattere tecnico».

Anche la dottrina era divisa tra coloro che sostenevano la tesi del collegio arbitrale, senza carattere di giurisdizione amministrativa (M. CANTUCCI, 1, 682), o quale giurisdizione speciale (G. NICOTINA, 5, 175 ss.) o di un arbitrato obbligatorio in quanto «previsto dalla legge» (Corte cost. 14 luglio 1977, n. 127, FI, 1977, I, 1103), perché avente fonte nella legge piuttosto che nella volontà delle parti (C. CEPPELLI, 8, 323).

Altra dottrina (C. MARZUOLI, 15, 302-303; E. FURNO, 18, 612), invece, propende per la tesi dell'organo amministrativo, chiamato ad effettuare una «valutazione peritale di carattere tecnico», così come già affermato in passato per la commissione peritale dalle sezioni unite civili n. 2959/1992.

3. Requisiti di impugnabilità della determinazione del terzo. L'art. 93, prevedendo l'affidamento della stima ad un unico soggetto, scelto di comune accordo o, in mancanza, dal presidente del tribunale (art. 93, comma 3), e, soprattutto, confermando l'impugnabilità di tale determinazione solo «in caso di errore o di manifesta iniquità» (art. 93, comma 4), sembra privilegiare l'ipotesi del c.d. arbitraggio, secondo quanto sancito dall'art. 1349 c.c. (T. ALIBRANDI, P.G. FERRI, 11, 640).

Il terzo designato, infatti, potrà valutare secondo il suo equo apprezzamento ed, in tal caso, la sua determinazione potrà essere impugnata dalle parti solo se manifestamente erronea od iniqua, secondo il modello, per l'appunto, dell'art. 1349 c.c. D'altronde, non è casuale che l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato, nell'occuparsi dell'art. 59 del previgente testo unico, concordava con le operate modifiche, sottolineando che «ad identico risultato si sarebbe comunque pervenuti in sede interpretativa, mediante l'applicazione sia dei principi costituzionali che di quelli codicistici in materia di arbitraggio» (Cons. St., ad. gen., 11 marzo 1999, sez. cons. atti norm.).

Caratteristica dell'arbitraggio è il demandare ad un terzo la determinazione, in vece delle parti, del contenuto di un contratto già concluso ma incompleto, di modo che l'arbitratore, con la propria attività volitiva ed autonoma, concorra alla integrazione ed alla formazione del contenuto del negozio stesso (Cass. civ. n. 8269/1995, FI, 1995, 1219; Cass. civ., III, 30 giugno 2005, n. 13954, FI, 2006, 481; G. ZAGARIA, R. ZAGARIA, F. GARGALLO, 20).

Secondo la dottrina, l'arbitraggio non si colloca nel sistema quale modo di risoluzione di controversie su preesistenti posizioni giuridiche soggettive, ma consiste nella *relatio* da parte dei contraenti ad un terzo, per la determinazione (in misura più o meno ampia) del contenuto del contratto, e nel conseguente *dictum* del terzo (E. FAZZALARI, 6, 27).

L'arbitratore, infatti, non è un giudice, non interpreta, né presuppone l'esistenza di una controversia, né, tanto meno, il suo *dictum* può assumere la «natura di decisione di un ricorso amministrativo, proposto dall'alienante contro il decreto di alienazione» (T. ALIBRANDI, P. G. FERRI, 11, 526), ma il suo compito si limita alla determinazione di un elemento non definito dalle stesse parti (F. CRISCUOLO, 9, 71-72).

In breve, il terzo è chiamato ad integrare la volontà delle parti, completando il negozio o il contratto tra le stesse (A. CATRICALÀ, 4, 1 ss.), previa quantificazione, nella specie, del premio dovuto (Cass. civ., I, 19 aprile 2002, n. 5707, GC, 2003, 1, 2936).

Secondo altra dottrina (G. BERGONZINI, 19, 121, nota 29), mentre l'arbitratore *ex art. 1349 c.c.* determina l'oggetto della prestazione contrattuale cui un soggetto ha

diritto, nell'ipotesi dell'art. 93 in commento il terzo quantifica la corretta stima dei beni ritrovati, che non costituisce un corrispondente diritto di credito dell'avente titolo al premio, ma rappresenta solo la «base» in rapporto alla quale il Ministero determina discrezionalmente, entro il limite massimo di legge, la precisa misura del premio.

Ove mai le parti non si accordino per la nomina del terzo o per la sua eventuale sostituzione nel caso questi non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo ove sono state rinvenute le cose. In questo caso, le spese di perizia sono anticipate dagli aventi diritto al premio (art. 93, comma 3).

Avverso la determinazione del perito nominato, in caso di mancata accettazione della stima ministeriale, concordemente dalle parti o, diversamente, dal presidente del tribunale competente per territorio, analogamente a quanto già sancito con riferimento alle valutazioni compiute dalla commissione di cui all'art.90 del precedente testo unico del 1999, può essere proposta impugnativa in sede giurisdizionale solo *in caso di errore o manifesta iniquità*, ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame (R. TAMIOZZO, 21,...).

La posizione del soggetto che richiede la corresponsione del premio, considerata la natura esclusivamente tecnica del compito assegnato al perito, pare essere di diritto soggettivo, per cui l'azione volta a far valere l'erroneità o l'iniquità del giudizio peritale dovrà essere proposta dinanzi al giudice ordinario (G. ZAGARIA, R. ZAGARIA, F. GARGALLO, 20, 755).

Infatti, solo le contestazioni relative alla misura remuneratoria già determinata del premio per il ritrovamento, alla sua mancata corresponsione ed al ritardo nel relativo pagamento, trattandosi di controversie concernenti la tutela di una posizione creditoria del privato, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, restando così affidate al giudice ordinario (E. FURNO, 18, 609).